# CHIARIMENTI

Ci viene richiesto di chiarire se, in caso di partecipazione alla gara di A.T.I. costituenda nella quale la "capogruppo" designata soddisfi tutti i requisiti di qualificazione, la "mandante" debba comunque possedere il fatturato specifico in servizi analoghi in misura non inferiore al 20% del valore richiesto, pur possedendo in egual misura tutti gli altri requisiti.
Ai fini qui considerati, si evidenzia che nel Titolo 4), lett. b) del disciplinare di gara, tra i requisiti di qualificazione alla gara, si prevede che i concorrenti devono possedere *"b) fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, riferito agli ultimi tre esercizi 2012-2013-2014 non inferiore a € 1.050.000,00 (euro unmilionecinquantamila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività".*
Sempre nel medesimo titolo 4), si precisa inoltre che: *"il requisito relativo al <u>fatturato globale e specifico</u>, di cui alle precedenti lettere a) e b), deve essere dimostrato dal <u>raggruppamento temporaneo</u>, dal consorzio GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e <u>l'impresa mandante/i deve possedere i requisiti nella misura minima del 20% rispetto al valore dei requisiti richiesti</u>".*
Pertanto, non è sufficiente che la capogruppo dell'ATI possieda, per intero, i requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis,* ma occorre che anche la mandante possieda i medesimi requisiti in misura minima.